

COMUNE DI CASTEL MELLA

(Provincia di Brescia)

ORDINANZA N. 3 del 05/01/2024

ECOLOGIA AMBIENTE

OGGETTO: IMPOSIZIONE DI ALCUNI LIMITI ALL'UTILIZZO DEI SUOLI AGRICOLI DEL TERRITORIO COMUNALE LOCALIZZATI NELLA ZONA POSTA AD EST DEL FIUME MELLA, A NORD E A SUD DI VIALE CADUTI DEL LAVORO E AD OVEST DI VIA QUINZANO, PER PRESENZA DI PCB E METALLI PESANTI (DIOSSINE E FURANI).

PERIODO 01 GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2024.

Sindaco

Premesso che:

- L'ASL in data 12/06/2005 prot. n. 0141686 comunicava l'interessamento di parti del territorio comunale da composti organo-clorurati e metalli pesanti in relazione alle aree poste a Est del fiume Mella, a Nord di Viale Caduti del Lavoro e ad Ovest della Via Quinzano;
- In data 04/11/2005 prot. n. 13207 veniva emessa l'ordinanza sindacale n. 38 avente ad oggetto il divieto di consumo di prodotti orticoli, carni avicole e uova prodotte da soggetti allevati liberi nella zona individuata posta a Est del fiume Mella, a Nord di Viale Caduti del Lavoro e ad Ovest della Via Quinzano;
- L'ASL in data 12/06/2007 prot. n. 0084291 comunicava i risultati della caratterizzazione delle rogge nel Comune di Castel Mella con la richiesta di estendere i provvedimenti di tutela della salute dei residenti;
- In data 20/06/2007 prot. n. 7075 veniva emessa l'ordinanza sindacale n. 33, ad integrazione dell'ordinanza sopra citata, avente ad oggetto il divieto di consumo di prodotti orticoli, carni avicole e uova prodotte da soggetti allevati liberi nella zona individuata posta a Est del fiume Mella, a Sud dei Viale Caduti del Lavoro e ad Ovest della Via Quinzano;
- Visto il Decreto dirigenziale del Ministero dell'Ambiente in data 10/12/2007 concernere il provvedimento finale di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza dei servizi relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Brescia-Caffaro";

Verificato che l'ARPA, a far data dal 15/11/2013, ha iniziato una campagna di campionamento dei terreni agricoli interessati dalla contaminazione suddetta e volta all'individuazione dei valori di fondo antropico per i parametri PCB e diossine;

Alla luce dei risultati degli esiti analitici della campagna di campionamento 2013-2014 comunicati dall'ARPA nella riunione tenutasi in data 03/06/2014 e 16/06/2014 dal quale si evince la contaminazione dei terreni analizzati con metalli pesanti, PCB e diossine;

Viste le ordinanze n. 28 del 01/08/2014, n. 3 del 09/01/2015, n. 44 del 13/07/2015, n. 72 del 30/12/2015, n. 37 del 30/06/2016, n. 68 del 30/12/2016, n. 16 del 29/06/2017, n. 47 del 27/12/2017, n. 39 del 29/06/2018, n. 75 del 27/12/2018, n. 41 del 04/07/2019, n. 01 del 02/01/2020, n. 02 del 11/01/2021, n. 01 del 03/01/2022, n. 01 del 03/01/2023 con le quali sono stati imposti limiti all'utilizzo del territorio comunale dei **SUOLI AGRICOLI LOCALIZZATI**

COMUNE DI CASTEL MELLA

(Provincia di Brescia)

NELLA ZONA POSTA AD EST DEL FIUME MELLA, A NORD E A SUD DI VIALE CADUTI DEL LAVORO E AD OVEST DI VIA QUINZANO PER PRESENZA DI PCB E METALLI PESANTI (DIOSSINE E FURANI);

Verificato che:

- Con nota in data 26 ottobre 2015 prot. n. 146843/15, fatta pervenire al Comune di Brescia, l'ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia ha comunicato quanto segue: *"A completamento del progetto "indagini integrative e attualizzazione delle conoscenze per la bonifica dell'area Caffaro", realizzato da questo Dipartimento in attuazione all'accordo stipulato tra Regione Lombardia e questa Agenzia il 15 ottobre 2013, con la presente nota si trasmettono i risultati delle indagini condotte nel 2015 sulle aree agricole situate a sud del Sito d'Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro";*
- Con nota in data 21 dicembre 2015 prot. n. 182058/15, fatta pervenire al Comune di Brescia, l'ASL di Brescia ha comunicato quanto segue: *"(...) persistendo le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione, si propone la proroga dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, prot. n. 0087013 del 29/06/2015, contenente alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e del sito inquinato di interesse nazionale 'Brescia-Caffaro', con l'inserimento delle modifiche già concordate con codesto Settore e scaturite dai risultati dello studio sperimentale che ASL ha condotto negli anni 2014-2015 sul trattamento degli inquinanti dai suoli del SIN ai vegetali".*
- Con verbale dell'incontro avvenuto presso la sede di Brescia della Regione Lombardia in data 18/12/2015 *"Tavolo tecnico aree agricole"* prot. n. 184143 del 23/12/2015 del Comune di Brescia *"viene ridisegnato il perimetro di applicabilità dell'ordinanza stessa, escludendo le aree che sono risultate non contaminate tra il fiume Mella e via Castagna ed estendendo l'applicabilità alle aree ad est limitrofe al Villaggio Sereno già sottoposte a verifica da parte di ARPA".*

Viste:

- L'ordinanza prot. n. 151849 del 29/12/2014 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2015 – 30 giugno 2015;
- L'ordinanza prot. n. 87013 del 29/06/2015 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 luglio 2015 – 31 dicembre 2015;
- L'ordinanza prot. n. 185982 del 29/12/2015 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2016 – 30 giugno 2016;
- L'ordinanza prot. n. 0103853 del 01/07/2016 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 luglio 2016 – 31 dicembre 2016;
- L'ordinanza prot. n. 205443 del 23/12/2016 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2017 – 30 giugno 2017;

COMUNE DI CASTEL MELLA

(Provincia di Brescia)

- L'ordinanza prot.n. 111811 del 30/06/2017 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 luglio 2017 – 31 dicembre 2017;
- L'ordinanza prot. n. 222335 del 27/12/2017 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2018 – 30 giugno 2018;
- L'ordinanza prot. n. 126168 del 29/06/2018 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 luglio 2018 – 31 dicembre 2018;
- L'ordinanza prot. n. 245991 del 27/12/2018 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2019 – 30 giugno 2019;
- L'ordinanza prot. n. 142290 del 26/06/2019 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 luglio 2019 – 31 dicembre 2019;
- L'ordinanza prot. n. 278729 del 30/12/2019 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2020 – 30 giugno 2020;
- L'ordinanza prot. n. 142067 del 30/06/2020 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 luglio 2020 – 31 dicembre 2020;
- L'ordinanza prot. n. 298547 del 31/12/2020 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021;
- L'ordinanza prot. n. 339649/2021 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022;
- L'ordinanza prot. n. 396975/2022 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023;
- L'ordinanza prot. n. 400138/2023 con la quale il Comune di Brescia ha imposto alcuni limiti all'utilizzo del territorio comunale nella zona sud-ovest della città e nel sito di interesse nazionale "Brescia-Caffaro". Periodo 01 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;

Viste le analogie territoriali con il Comune di Brescia in merito alla contaminazione da PCB e metalli pesanti presente fuori dal sito nazionale Caffaro che evidenziano l'opportunità di assumere e prorogare la precedente ordinanza;

Considerato inoltre che, con nota ns. prot. n. 20626 del 27/12/2023 (prot. ATS n. 0128767 del 27/12/2023), l'ATS di Brescia ha comunicato che:

- **Le coltivazioni ad uso zootecnico di granella di mais, orzo e grano e trinciato di mais, nonché di granella di soia, per i dati favorevoli ad ora acquisiti, sono da ritenersi sicure e, pertanto, si conferma la non necessità**

COMUNE DI CASTEL MELLA

(Provincia di Brescia)

di ulteriori analisi e non si ritiene necessario, per quanto di competenza, mantenere l'invio della richiesta di deroga all'ATS;

- Le coltivazioni ad uso zootecnico di trinciati di cereali (orzo, frumento, sorgo, triticale) e di granella di soia, nonché le coltivazioni di trinciati di cereali per produzione di biogas, integrando i risultati analitici degli anni precedenti con quelli acquisiti nel corso del 2023, sono da considerarsi conformi ai limiti di disposti dalla normativa di riferimento attualmente vigente e, pertanto, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, mantenere l'invio della richiesta di deroga alla scrivente ATS;
- Per la raccolta di paglia di cereali a seguito della raccolta di granella (frumento, orzo e triticale), da destinare ad uso zootecnico come lettiera, si ritiene necessario mantenere la richiesta di deroga anche senza richiesta di parere ad ATS. Dovrà comunque essere data comunicazione della data di raccolta, così da consentire da parte di ATS un controllo a campione, basato sull'analisi del rischio di contaminazione legato alla collocazione del mappale dedicato, ai fini della tossicità equivalente di PCB, PCDD/F, prima dell'utilizzo. I dati analitici a disposizione, infatti, pur rilevando sempre tenori conformi ai limiti della norma, segnalano talvolta presenza in tracce dei contaminanti analizzati che è opportuno tenere monitorati;
- Il ciclo produttivo agronomico, comprensivo delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione e infine di raccolta, deve essere sempre rispettoso delle procedure previste per le migliori pratiche agrotecniche e la raccolta deve essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico;

Fatto salvo quanto sopra, si sottolinea come gli "agricoltori" (in caso di destino delle colture all'alimentazione degli animali Operatori del Settore dei Mangimi), ai sensi del Reg. (CE) 183/05 allegato I parte A, debbano adottare misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti.

Persistendo quindi le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione, si definiscono alcuni limiti all'utilizzo dei suoli agricoli oggetto dell'indagine ARPA interessati da fenomeni di contaminazione, modificando i contenuti delle ordinanze poco sopra richiamate e prorogando di fatto l'ordinanza n. 01/2023;

Visto il D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152;

Visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nonché l'art. 32 comma 3 della Legge 833/78;

DISPONE

PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024, fatta salva eventuale motivata variazione che intervenga antecedentemente alla data di scadenza del presente provvedimento, nei suoli agricoli posti ad Est del Fiume Mella, a Nord e a Sud di Viale Caduti del Lavoro e ad Ovest di Via Quinzano ed identificati nell'allegata planimetria (**allegato 2**), oggetto di indagine da parte dell'ARPA nella campagna di campionamento 2013-2014:

- Il divieto di utilizzo del terreno, intendendo con questo l'aratura, il dissodamento ed ogni altra operazione che comporti il contatto con il terreno stesso o l'inalazione di polveri da esso provenienti;
- Il divieto di asportazione e scavo di terreno dalla zona;

COMUNE DI CASTEL MELLA

(Provincia di Brescia)

- Il divieto di utilizzo dell'acqua fluente nelle rogge che scorrono nella zona **ad esclusione dell'uso irriguo per coltivazioni in deroga con le prescrizioni di cui all'allegato 1;**
- Il divieto di curagione dell'alveo dei fossati **ad esclusione delle operazioni accessorie nelle pratiche di coltivazione in deroga, in conformità con i disposti dell'allegato 1;**
- Il divieto di pesca nelle rogge;
- Il divieto di allevamento in spazi aperti di animali da cortile destinati direttamente all'alimentazione umana (polli, conigli ed altri animali non allevati in stia o comunque nutriti con alimenti zootecnici prodotti nella zona medesima) o indirettamente (uova);
- Il divieto di pascolo di animali, incluso le sponde del fiume Mella;
- Il divieto di coltivazione di ortaggi destinati direttamente all'alimentazione umana ad esclusione di verza, pomodoro, aglio, cipolla, cetriolo, fagiolo, melanzana, pisello, cavolfiore e finocchio, essenze vegetali risultate indenni da contaminazione negli studi sperimentali riguardanti la coltivazione di ortaggi su terreno contaminato, svolti da ATS con collaborazione di ERSAF;
- Il divieto di coltivazione di cereali e vegetali in genere;
- Il divieto nelle aree agricole di raccolta del materiale vegetale derivante dalle attività di sfalcio e/o trinciatura dei campi;
- Il divieto di coltivazione di vegetali destinati alla zootecnia (fieno). Nelle aree in esame potrà essere consentita la coltivazione di frumento, triticale, mais, orzo, sorgo ed in genere graminacee per la produzione di granella e di trinciato nonché soia e girasole per la produzione di sola granella, alle seguenti condizioni e previa istanza di deroga al Comune di Castel Mella:
 1. Il ciclo produttivo agronomico, comprensivo delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione ed infine delle operazioni di raccolta dovrà essere rispettoso di quanto stabilito in provincia nella conferenza di servizi del 08/10/2007 sulle migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato;
 2. La raccolta dovrà essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico o umano (granella o fusto trinciato) per la quale il Comune di Castel Mella ha concesso la deroga, sottoponendo sul posto ad aratura le rimanenti porzioni di vegetale, o avviando le stesse ad incenerimento; la raccolta delle porzioni di pianta non destinate ad uso alimentare o zootecnico, ma alla produzione di biogas o all'uso di lettiera, deve essere comunque autorizzata dalla specifica deroga;
 3. Al momento della maturazione dovrà essere raccolta la sola granella, mentre le rimanenti parti della pianta, non arabili sul posto, dovranno essere avviate all'incenerimento;
 4. Gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati ed adottare le conseguenti misure di protezione individuale;
 5. Il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con gli opportuni accorgimenti;
 6. **Le coltivazioni ad uso zootecnico di granella di mais, orzo e grano e trinciato di mais, nonché di granella di soia, per i dati favorevoli ad ora acquisiti, sono da ritenersi sicure e, pertanto, si conferma la non necessità di ulteriori analisi e non si ritiene necessario, per quanto di competenza, mantenere l'invio della richiesta di deroga all'ATS;**

COMUNE DI CASTEL MELLA

(Provincia di Brescia)

7. Le coltivazioni ad uso zootecnico di trinciati di cereali (orzo, frumento, sorgo, triticale) e di granella di soia, nonché le coltivazioni di trinciati di cereali per produzione di biogas, integrando i risultati analitici degli anni precedenti con quelli acquisiti nel corso del 2023, sono da considerarsi conformi ai limiti di disposti dalla normativa di riferimento attualmente vigente e, pertanto, non si ritiene necessario, per quanto di competenza, mantenere l'invio della richiesta di deroga alla scrivente ATS;
8. Per la raccolta di paglia di cereali a seguito della raccolta di granella (frumento, orzo e triticale), da destinare ad uso zootecnico come lettiera, si ritiene necessario mantenere la richiesta di deroga anche senza richiesta di parere ad ATS. Dovrà comunque essere data comunicazione della data di raccolta, così da consentire da parte di ATS un controllo a campione, basato sull'analisi del rischio di contaminazione legato alla collocazione del mappale dedicato, ai fini della tossicità equivalente di PCB, PCDD/F, prima dell'utilizzo. I dati analitici a disposizione, infatti, pur rilevando sempre tenori conformi ai limiti della norma, segnalano talvolta presenza in tracce dei contaminanti analizzati che è opportuno tenere monitorati;
9. Il ciclo produttivo agronomico, comprensivo delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione e infine di raccolta, deve essere sempre rispettoso delle procedure previste per le migliori pratiche agrotecniche e la raccolta deve essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico;

Fatto salvo quanto sopra, si sottolinea come gli "agricoltori" (in caso di destino delle colture all'alimentazione degli animali Operatori del Settore dei Mangimi), ai sensi del Reg. (CE) 183/05 allegato I parte A, debbano adottare misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti.

Quanto sopra sarà esplicitato nella concessione dell'eventuale deroga rilasciata.

Tutti i divieti di cui sopra potranno essere derogati dal Comune su motivata richiesta degli interessati con provvedimento specifico che riporti, in allegato, il parere rilasciato dagli Enti competenti, secondo quanto sopra precisato. La richiesta di deroga, da effettuarsi tramite *l'allegato 3*, verrà inoltrata dal Comune all'ARPA e/o all'ATS per il parere di competenza, i quali potranno avvalersi di un supporto tecnico di ERSAF per gli aspetti agronomici e forestali, fatte salve le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le aree comprese nel sito inquinato di interesse nazionale Brescia-Caffaro, in quanto aree sottoposte ad attività di monitoraggio da parte dello stesso Ministero, al fine di consentire interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

DEMANDA

Alla Polizia Locale del Comune di Castel Mella, alle Forze dell'Ordine, all'ARPA – Dipartimento di Brescia e all'ATS di Brescia, il controllo del rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze;

AVVERTE

COMUNE DI CASTEL MELLA

(Provincia di Brescia)

Che, in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale "Inosservanza di provvedimenti dell'Autorità" e che il Comune potrà adottare d'ufficio ed a spese dei trasgressori i provvedimenti più idonei a garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti;

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia - entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Brescia, all'ARPA – Dipartimento di Brescia – all'ATS di Brescia, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale del Comune di Castel Mella.

Castel Mella, 05/01/2024

Sindaco

Giorgio Guarneri / INFOCERT SPA